



COMUNE DI AMOROSI
Ufficio di Polizia Locale
Via Calore 94
Tel. 0824/970872 Fax 0824 972735

Domande frequenti

Quali sono i tempi per la notifica ed eventuali rinotifiche del verbale?

Si ricorda che il verbale deve essere notificato entro 90 gg dalla data dell'identificazione del trasgressore, momento che non e' detto corrisponda alla data dell'infrazione poiché, per svariati motivi, l'identificazione potrebbe essere successiva (ad esempio, un subitaneo trasferimento di residenza non ancora registrato potrebbe rendere necessaria una seconda notifica, ed il termine decorrerebbe nuovamente; oppure, se il destinatario della notifica potesse dimostrare la sua assenza di responsabilità, indicando il vero contravventore).

Il conteggio, inoltre, non deve considerare la data di avvenuta consegna al destinatario (notifica) ma la data di consegna del plico alle poste o al messo notificatore. E' bene ricordare anche che la notifica puo' avvenire per giacenza: se non si ritira la multa si avra' la notifica alla data di consegna alle poste, non pagata e non opposta e dunque destinata a ritornare raddoppiata e gravata d'interessi entro 5 anni (non essendo, a quel punto, piu' opponibile se non per vizi di forma della cartella esattoriale o in caso di assenza dell'invio del precedente verbale).

Perche' la notifica per giacenza si perfezioni e' necessario che risulti notificato -direttamente dalle poste per raccomandata a/r- un secondo avviso inerente la giacenza e che risultino decorsi 10 giorni senza il ritiro da parte del destinatario. L'atto sara' comunque ritirabile presso le poste nei sei mesi successivi

Quali sono i tempi per la presentazione del Ricorso?

Ai sensi dell'art. 203 del d.lgs. 285/92, e successive modificazioni, il trasgressore o gli obbligati in solido nei termini di 60 gg. dalla notificazione del presente verbale di contestazione, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, possono proporre ricorso al Prefetto di Benevento. Ai sensi dell'articolo 204-bis del citato d.lgs., e successive modificazioni, in alternativa al ricorso del prefetto, il trasgressore o gli obbligati in solido nello stesso termine di 60 gg. dalla data di notificazione del verbale e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, possono proporre ricorso al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi .

E' preferibile fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto?

Il Prefetto si limita solitamente a chiedere all'agente che ha emesso la contravvenzione se conferma o meno la multa: pertanto, fuorché pochissimi casi di palese ovvietà, di solito il ricorso viene rigettato. In tal caso, la multa raddoppia come quando si paga oltre 60 gg dalla notifica, poiché non e' possibile chiedere alcuna sospensione.

L'ordinanza dev'essere emessa entro 210 gg nel caso il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto (30 gg per l'invio della pratica all'organo accertatore, 60 gg per l'istruttoria e 120 gg per l'emissione), oppure entro 180 gg nel caso ci si sia rivolti all'organo accertatore.

Appena decorso il termine e' consigliabile recarsi personalmente in Prefettura per verificare che l'ordinanza sia stata emessa. In caso contrario il ricorso potra' intendersi accolto e ne potra' essere chiesta l'archiviazione. L'ordinanza, in ogni caso, dev'essere notificata al ricorrente entro 150 gg dalla sua emissione.

E' possibile proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (oppure avverso il decreto di archiviazione) avanti al Giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto.

Giudice di pace, sempre entro 60 gg dalla notifica dell'atto.

Al momento della presentazione del ricorso va pagato un contributo unificato tramite marca da bollo da allegare al ricorso.

Dev'essere presentato alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto, esibendo l'atto dimostrativo od una dichiarazione.

La presentazione puo' avvenire anche tramite raccomandata A/R, ma va ricordato pero' che si deve comunque presenziare all'udienza, pena l'annullabilita' del procedimento. Occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove e' stato presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi costantemente sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc., anche tramite telefono.

Il ricorso è nullo se il multato non si presenta all'udienza.

Chi mi comunicherà la data dell'udienza?

Nel caso di ricorso presso il Prefetto non è richiesta la presenza all'udienza ed l'ordinanza di ingiunzione verrà inviata tramite raccomandata presso il Comando di Polizia Locale che ne darà notizia all'interessato.

Se il ricorso viene presentato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi verrà inviata comunicazione via raccomandata della fissazione della data udienza.

ATTENZIONE tale comunicazione viene inviata solamente a chi risiede nella provincia del Giudice di Pace competente territorialmente, nel caso in cui il multato abitasse in diversa provincia deve eleggere a domicilio giudiziario lo stesso Ufficio e contattarlo telefonicamente per avere notizia della data dell'udienza

In caso di rigetto del ricorso, la sanzione da pagare resterà uguale o aumenterà?

Nel caso che il Prefetto respinga un ricorso, l'importo di cui viene ingiunto il pagamento non può (per legge) essere inferiore al doppio del minimo edittale per quella determinata violazione.

Quanto costa fare ricorso?

Prefetto – Questa modalità di ricorso non prevede nessun costo al di fuori delle spese per l'invio tramite raccomandata A/R

Giudice di Pace ai sensi del DPR 30 Maggio 2002 n 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) come modificato da ultimo dall'art. 2, comma 212 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) si dovranno versare € 33,00 di contributo unificato + € 8,50 di diritti di cancelleria per un totale di € 41,50 in marca da bollo .

Quanti punti patente vengono decurtati?

Quali sono gli importi delle infrazioni per violazione della velocità ?

Per aver percorso un tratto di strada sottoposto a limiti minimi di velocità senza osservare le prescrizioni Importo sanzione € 39,00 + spese di procedimento e di notifica

Punti da decurtare 0

[Art 142 comma 7 -11](#)

Alla guida del veicolo rientrante fra i veicoli con massa a pieno carico superiore a 35 q. comma 11 superava il limite di velocità stabilito per la categoria di veicolo di non oltre 10 km/h

Importo sanzione € 78,00 + spese di procedimento e di notifica

Punti da decurtare 0

[Art 142 comma 8](#)

Alla guida del veicolo superava il limite di velocità stabilito per la categoria di veicolo di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h

Importo sanzione € 159,00 + spese di procedimento e di notifica

Punti da decurtare 3

[Art 142 comma 8 – 11](#)

Alla guida del veicolo rientrante fra i veicoli con massa a pieno carico superiore a 35 q. di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h

Importo sanzione € 318 ,00 + spese di procedimento e di notifica

Punti da decurtare 3

[Art 142 comma 9](#)

Per aver superato, alla guida di veicolo, di oltre 40 Km/h e non oltre i 60 Km/h il limite imposto nel tratto di strada.

Importo sanzione € 500 ,00 + spese di procedimento e di notifica

Punti da decurtare 6

[Art 142 comma 9-11](#)

Alla guida del veicolo rientrante fra i veicoli con massa a pieno carico superiore a 35 q. di oltre 40 Km/h e non oltre i 60 Km/h il limite imposto nel tratto di strada.

Importo sanzione € 1000 ,00 + spese di procedimento e di notifica

Punti da decurtare 6

Art 142 comma 9

Per aver superato, alla guida di veicolo, oltre i 60 Km/h il limite imposto nel tratto di strada.

Importo sanzione € 779 ,00 + spese di procedimento e di notifica

Punti da decurtare 10

Art 142 comma 9-11

Alla guida del veicolo rientrante fra i veicoli con massa a pieno carico superiore a 35 q. di oltre 60 Km/h il limite imposto nel tratto di strada.

Importo sanzione € 1558 ,00 + spese di procedimento e di notifica

Punti da decurtare 10

Art 126 bis comma 2°

In qualità di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione

Importo sanzione € 269,00 + spese di procedimento e di notifica

Punti da decurtare 0

Cosa è un CAN? Cosa è un CAD?

C.A.D. (Comunicazione di avvenuto deposito) Nel caso in cui il destinatario non viene trovato presso la residenza/domicilio fiscale la notifica si effettua depositando esemplare o copia dell'atto in busta sigillata presso l'ufficio postale di zona e/o nella sede del comune dove la notifica deve essere eseguita e dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata

L'importo del CAD da aggiungere all'importo della sanzione è di € 3,40

Con il cosiddetto "decreto milleproroghe" (L. n.31/08), sono state introdotte (art. 36, commi 2- quater e 2-quinquies) una serie di modifiche alla disciplina dettata dalla legge per la notifica degli atti giudiziari ed è stato istituito il C.A.N. (**Comunicazione di avvenuta notifica**) che sancisce che nel caso in cui il plico non viene consegnato direttamente nelle mani del destinatario, l'agente postale dà notizia al diretto interessato mediante lettera per la Comunicazione di Avvenuto Deposito.

L'importo del CAN da aggiungere all'importo della sanzione è di € 3,40

Quali sono i tempi per il pagamento?

Vanno pagati entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale nelle seguenti forme:

- Utilizzando il bollettino di c/c pre compilato all'interno del verbale notificato
- Versamento sul conto corrente postale n. 60567427 intestato COMUNE DI AMOROSI SERV. TESORERIA – VIOLAZIONI CODICE STRADALE indicando nella causale del versamento il numero del verbale, il numero di protocollo come indicato nel bollettino postale allegato al verbale;

E' possibile chiedere la rateizzazione per il pagamento di un verbale?

Utilizza il modulo di richiesta di rateizzazione e spediscilo via fax o e-mail ai recapiti indicati nel modulo stesso

Cosa accade se non pago entro i termini stabiliti?

Se la multa è stata pagata oltre i 60 giorni dalla notifica del verbale o è stata pagata in misura ridotta, la sanzione si raddoppia.

Cosa mi accade se non comunico i dati conducente?

La comunicazione consiste in una dichiarazione del proprietario del veicolo che contiene tutti i dati anagrafici del conducente, una fotocopia della patente del conducente, un documento del proprietario e la firma di entrambi. La comunicazione può essere effettuata dal conducente stesso se diverso dal proprietario. Si può utilizzare il modulo allegato o scaricarlo direttamente dal sito al verbale ed inviarlo via fax o per raccomandata con ricevuta di ritorno alla Polizia Municipale.

Nel caso in cui si omettesse di fornire i dati del conducente o si fornisce una dichiarazione incompleta ai sensi dell'art 126 bis comma 2 verranno applicate a carico dell'obbligato in solido (proprietario del veicolo) le sanzioni ivi previste che comportano il pagamento di una somma da € 269,00 ad € 1075,00.

Se l'auto non è di mia proprietà o la targa è errata ?

La targa che si vede nella foto **non corrisponde alla targa** indicata nel verbale che ho ricevuto Utilizza il modulo istanza archiviazione verbale e spediscilo via fax o e-mail ai recapiti indicati nel modulo stesso

Il veicolo non era più di mia proprietà al momento della violazione

Utilizza il modulo istanza archiviazione verbale e spediscilo via fax o e-mail ai recapiti indicati nel modulo stesso, allegando copia dell'atto di vendita (N.B. non è sufficiente la procura a vendere)

Il veicolo risultava rubato alla data della violazione

Utilizza il istanza archiviazione verbale e spediscilo via fax o e-mail ai recapiti indicati nel modulo stesso, allegando la denuncia di furto e il verbale di ritrovamento o la registrazione della perdita di possesso

L'infrazione non mi è stata mai notificata e non possiedo copia del verbale e/o della cartolina

Se non hai mai ricevuto il verbale o se è terminata la giacenza presso l'ufficio postale e non possiedi copia dello stesso o della cartolina verde di notifica utilizza il modulo richiesta atto di notifica e spediscilo via fax o e-mail ai recapiti indicati